AVV. DANIELE BUFFA
Via P. pe di Villafranca n. 91
90100 Palermo
Telefono: 0916250304 – fax: 091349759

Firmato digitalmente da
DANIELE BUFFA
C = IT

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Daniele Buffa, nella qualità di difensore di **R. & T. s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Maria Viscuso, nata a Bagheria in data 6/10/1944, C.F. VSCMRA44R46A546V, con sede in Bagheria (PA), Piazza Vittorio Emanuele n. 23, c.f. e p. iva 05009290825, nel giudizio **R.G. 896/2024** pendente dinanzi alla Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, provvede alla redazione del presente avviso, chiedendo che lo stesso venga pubblicato insieme a tutti gli allegati sotto indicati sul sito web istituzionale del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in ottemperanza all'**Ordinanza del Presidente della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 2976/2024 del 28/05/2024 emessa nel giudizio R.G. 896/2024**.

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e **numero di registro generale dei motivi aggiunti**:

TAR Lazio – Roma (Sezione Quarta Ter) numero di Registro generale del ricorso 896/2024, integrato da motivi aggiunti

2. Nome della parte ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata e dei controinteressati già evocati in giudizio:
- R. & T. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Maria Viscuso, nata a Bagheria in data 6/10/1944, C.F. VSCMRA44R46A546V, con sede in Bagheria (PA), Piazza Vittorio Emanuele n. 23, c.f. e p. iva 05009290825 **(ricorrente)**

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (**Amministrazione intimata**)

- Errepi spa, c.f. 10020780150, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (*pec* radiopopolare.errepi@legalmail.it) e **Rete Blu s.p.a.**, c.f. 03922811009, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (*pec* amministrazione.reteblu@pec.glauco.it), **controinteressati non costituiti in giudizio**

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso:

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati
Annullamento:

1. Del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di conclusione del procedimento di riesame della domanda di ammissione ai contributi *ex* D.P.R. n. 146/2017 per le emittenti radiofoniche locali a

carattere commerciale annualità 2023 della R. & T. s.r.l., per l'emittente radiofonica "Radio One" con identificativo 907125 per la Regione Sicilia, trasmesso in data 18.03.2024 (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE U.0057588. 18 – 03 – 2024), con cui è stata confermata l'esclusione della R. & T. s.r.l. dalla graduatoria dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2023;

2. Della comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di avvio del procedimento di riesame della domanda di ammissione ai contributi *ex* D.P.R. n. 146/2017 per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale annualità 2023 della R. & T. s.r.l., per l'emittente radiofonica "Radio One" con identificativo 907125 per la Regione Sicilia del 14.02.2024 ((mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE U. 003316. 14 – 02 – 2024),
3. del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione IV – emittenza radiotelevisiva, contributi (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.I.0220843.14-11-2023) di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e dei relativi allegati A e B, costituiti dalla prefata graduatoria definitiva e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;
4. Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito o non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa:
   a. La relazione istruttoria (nota prot. 0220281 del 13 novembre 2023) recante l'istruttoria sui reclami pervenuti e non accolti;
   b. il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione IV – emittenza radiotelevisiva, contributi (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.I.0196746.10-10-2023) di approvazione della graduatoria provvisoria delle 154 domande ammesse al contributo per l'anno 2023 per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale ed i relativi allegati A e B, costituiti dalla prefata graduatoria provvisoria e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;
   c. la relazione istruttoria (nota prot. 196542 del 10 ottobre 2023) di esame preliminare delle domande di partecipazione alla procedura;
   d. la comunicazione del 2 agosto 2023 (relativa all'interlocutoria protocollo n. 41329), con la quale il Ministero resistente ha rappresentato che la domanda per l'ottenimento dei contributi per l'anno 2023 non sarebbe ammissibile, perché non soddisferebbe il requisito del numero medio dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n.146/2017;
   e. ogni altro atto, presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati.

3.2. Sunto dei motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23.08.2017 n. 146, artt. 4 e 5; Violazione e falsa applicazione del D.M. 20.10.2017, art. 4; Violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi al codice civile) artt. 12 e 14; violazione e falsa applicazione del principio di legalità; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento ed illogicità manifesta; carenza dei presupposti; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, art. 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza ed erroneità di istruttoria; invalidità sia in via autonoma che in via derivata.

Con il primo ed unico motivo di ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente, la quale esercita attività di fornitura di sevizi radiofonici, ha rilevato la certa sussistenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che l'amministrazione resistente non ha inserito la società ricorrente stessa nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali sulla base di una circostanza non contemplata dall'art. 4 del D.P.R. del 23 agosto 2017 n.146. L'amministrazione resistente ha osservato che, alla luce della circostanza che due dipendenti a tempo indeterminato della ricorrente avrebbero goduto di taluni permessi non retribuiti "*Si è provveduto all'inserimento delle ore non lavorate e non retribuite (in base a quanto risultante nelle buste paga allegate) in detrazione delle ore relative al periodo dichiarato per ciascuno dei due nominativi. Conseguentemente, la domanda per l'ottenimento dei contributi per l'anno 2023, inviata in data 27/02/2023, pur soddisfacendo il requisito del numero medio dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, è risultata NON soddisfare il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017*".
Sia con il ricorso introduttivo del giudizio che con il successivo ricorso per motivi aggiunti depositati in atti di giudizio la parte ricorrente ha eccepito che il detto art 4, che disciplina i *Requisiti di ammissione* prescrive che "per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarieta' e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate". Pertanto, atteso che la fattispecie erroneamente richiamata dall'amministrazione non rientra fra quelle espressamente richiamate dal legislatore che consentivano di condurre alla determinazione finale di negare alla ricorrente il chiesto contributo non inserendola nella apposita graduatoria definitiva (ed a cui la stessa ha, invece, pieno diritto), la ricorrente stessa ha contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati. La ricorrente ha, infatti, puntualmente evidenziato che si trattava di proprio personale assunto a tempo indeterminato e pieno e che non si rientrava in nessuna delle fattispecie analiticamente previste dall'art. 4 del D.P.R. del 23 agosto 2017 n.146 sopra menzionato (dato che non si tratta né di dipendenti in cassa integrazione guadagni, né di contratti di solidarieta', né di dipendenti a tempo parziale) con la

conseguenza che l'amministrazione resistente non avrebbe dovuto adottare i negativi provvedimenti impugnati dalla parte ricorrente, la quale ha pieno diritto ad essere inserita nella menzionata graduatoria definitiva e ad ottenere il pagamento del chiesto contributo.

Con Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024 emessa nel giudizio R.G. 896/2024 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente R. & T. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* ed altresì ordinata l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione della su citata Ordinanza n. 477/2024.

La ricorrente si è puntualmente conformata a quanto prescritto dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma ed ha tempestivamente effettuato l'integrazione del contraddittorio secondo le prescritte modalità (come ben risulta dalla produzione della ricorrente nel fascicolo telematico di giudizio).

L'amministrazione resistente, però, pur dichiarando asseritamente di volere conformarsi a quanto alla stessa ordinato dal TAR con la su citata Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024, ha manifestamente ignorato i precisi ordini impartiti dall'Autorità giudiziaria ed ha confermato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria e dalla fruizione dei chiesti benefici economici.

Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha, pertanto, impugnato e contestato la legittimità anche dei provvedimenti successivamente emessi dall'amministrazione resistente, con cui – in esito ad un riesame apparente (e nel quale è stato integralmente omesso il rispetto del principio di diritto indicato dal TAR Lazio – Roma nella su indicata ordinanza n. 477/2024) – è stata confermata l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva e dalla fruizione dei chiesti benefici cui la ricorrente ha pieno diritto.

L'Ill.mo TAR Lazio, infatti, proprio censurando l'illegittima operazione compiuta dall'amministrazione, aveva statuito che non sussistevano idonee basi giuridiche per sostenere l'assimilazione delle fattispecie dei permessi/assenze non retribuite a quelle previste dall'art. 4, d.P.R. n. 146/17, da ritenersi, per loro natura, di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica; ed inoltre aveva anche emesso preciso ordine all'amministrazione di riesaminare la domanda di concessione delle agevolazioni presentata dalla ricorrente, alla stregua del suindicato principio e, dunque, della rilevanza, ai fini dell'ammissibilità, della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate esclusivamente per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale, come espressamente previsto dal suddetto art. 4.

Nonostante il preciso ordine impartito, l'amministrazione resistente ha manifestamente disatteso le prescrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria, non effettuando alcuna rivalutazione della domanda alla luce del principio indicato nell'ordinanza cautelare (dato che, di nuovo, e sulla scorta di un procedimento di tipo analogico in nessun caso autorizzato dalla legislazione di riferimento ha ritenuto di escludere dal calcolo talune ore relative a permessi fruiti dai dipendenti, giungendo in tal modo alla stessa determinazione di non includere la ricorrente nella graduatoria definitiva, reiterando dunque il proprio illegittimo ragionamento, in assenza di norme a supporto ed in manifesto contrasto con la su richiamata ordinanza cautelare).

Ben consapevole che la propria illegittima interpretazione non può giammai trovare alcun riscontro nell'art. 4 del D.P.R. del 23 agosto 2017 n.146 in forza

delle censure giudizialmente azionate dalla parte ricorrente, l'amministrazione ha allora ritenuto di evidenziare un dato non rispondente al vero, tendando di richiamare strumentalmente (ed invano) l'art. 4 del D.M. del 20 ottobre 2017.
Nell'impugnato provvedimento di riesame l'amministrazione sostiene che i permessi non retribuiti dovrebbero essere assimilati all'aspettativa non retribuita e ciò alla luce dell'art. 4 del D.M. del 20 ottobre 2017; poiché inoltre – sempre secondo l'erronea ed infondata prospettiva avversaria – la ricorrente avrebbe comunicato anche permessi ed aspettative non retribuite, ne conseguirebbe la necessità di escludere le relative ore dal conteggio giungendo comunque ad escludere dai benefici richiesti la ricorrente medesima.
Tali assunti sono manifestamente infondati, sia in fatto, che in diritto e peraltro poggiano su una asserzione del tutto non rispondente al vero.
La ricorrente ha cioè contestato, con i motivi aggiunti, nel modo più netto quanto asserito da controparte ed ha posto in evidenza di non avere mai concesso nessuna aspettativa e di non avere mai comunicato alcunchè all'amministrazione in ordine a tale dato (di cui nessun dipendente ha mai usufruito).
Come già esposto in ricorso, la ricorrente ha concesso solo taluni permessi di brevissima durata, che non possono giammai condurre all'esclusione della ricorrente dai benefici per i motivi già sopra esplicitati (e qui reiterati).
Il vizio della prospettiva avversaria risiede allora nella circostanza di tentare di prospettare dati non rispondenti al vero e di basare il proprio ragionamento su un inammissibile procedimento analogico che è vietato dalla normativa di riferimento (l'interpretazione *praeter legem* è, come già sopra esposto, del tutto vietata e l'amministrazione è tenuta a rispettare la legge e ad attenersi ad una rigorosa e stretta interpretazione del dato normativo, che è insuscettibile di applicazione analogica peraltro in totale carenza di ogni relativo presupposto legittimante).
Pertanto è stato richiesto l'annullamento sia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, che di quelli impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:
la presente pubblicazione è rivolta nei confronti di tutti i soggetti indicati nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione IV – emittenza radiotelevisiva, contributi (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.I.0220843.14-11-2023) – Allegato A, che si trascrive in calce e che pure si allega al presente avviso per farne parte integrante.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza del Presidente della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 2976/2024 del 28/05/2024 emessa nel giudizio R.G. 896/2024.

7. Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti:

"**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**
PER IL LAZIO – ROMA
(R.G. 896/2024)
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
*****

Di **R. & T. s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Maria Viscuso, nata a Bagheria in data 6/10/1944, C.F. VSCMRA44R46A546V, con sede in Bagheria (PA), Piazza Vittorio Emanuele n. 23, c.f. e p. iva 05009290825, rappresentata e difesa, giusta procura depositata agli atti del presente giudizio RG 896/2024, dall'Avv. Daniele Buffa c.f. BFFDNL75D26G273T, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Palermo Via Principe di Villafranca n. 91 (si dichiara di voler ricevere comunicazioni presso il numero di *fax* 091/349759 o tramite il seguente indirizzo *pec*: danielebuffa@pecavvpa.it)

CONTRO

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è *ope legis* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (*pec* ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

E NEI CONFRONTI

di **Errepi spa**, c.f. 10020780150, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (*pec* radiopopolare.errepi@legalmail.it);

di **Rete Blu s.p.a.**, c.f. 03922811009, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (*pec* amministrazione.reteblu@pec.glauco.it);

PER L'ANNULLAMENTO

1. Del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di conclusione del procedimento di riesame della domanda di ammissione ai contributi *ex* D.P.R. n. 146/2017 per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale annualità 2023 della R. & T. s.r.l., per l'emittente radiofonica "Radio One" con identificativo 907125 per la Regione Sicilia, trasmesso in data 18.03.2024 (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE U.0057588. 18 – 03 – 2024), con cui è stata confermata l'esclusione della R. & T. s.r.l. dalla graduatoria dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2023;
2. Della comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di avvio del procedimento di riesame della domanda di ammissione ai contributi *ex* D.P.R. n. 146/2017 per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale annualità 2023 della R. & T. s.r.l., per l'emittente radiofonica "Radio One" con identificativo 907125 per la Regione Sicilia del 14.02.2024 ((mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE U. 003316. 14 – 02 – 2024),

3. del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione IV – emittenza radiotelevisiva, contributi (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.I.0220843.14-11-2023) di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e dei relativi allegati A e B, costituiti dalla prefata graduatoria definitiva e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;
4. Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito o non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa:

a. La relazione istruttoria (nota prot. 0220281 del 13 novembre 2023) recante l'istruttoria sui reclami pervenuti e non accolti;
b. il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione IV – emittenza radiotelevisiva, contributi (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.I.0196746.10-10-2023) di approvazione della graduatoria provvisoria delle 154 domande ammesse al contributo per l'anno 2023 per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale ed i relativi allegati A e B, costituiti dalla prefata graduatoria provvisoria e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;
c. la relazione istruttoria (nota prot. 196542 del 10 ottobre 2023) di esame preliminare delle domande di partecipazione alla procedura;
d. la comunicazione del 2 agosto 2023 (relativa all'interlocutoria protocollo n. 41329), con la quale il Ministero resistente ha rappresentato che la domanda per l'ottenimento dei contributi per l'anno 2023 non sarebbe ammissibile, perché non soddisferebbe il requisito del numero medio dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n.146/2017;
e. ogni altro atto, presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati.

IN FATTO

La società ricorrente – la quale esercita attività di fornitura di servizi radiofonici con il marchio Radio One - ha presentato domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti locali ai sensi del DPR 23 agosto 2017 n. 146 "*Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali*".

Pur essendo regolarmente in possesso dei requisiti per ottenere la concessione del chiesto contributo – l'amministrazione resistente – in manifesta violazione di legge ha ritenuto, anche sulla scorta di una errata istruttoria, che la domanda presentata dalla società R. & T. s.r.l. non potesse essere inserita nella relativa graduatoria definitiva.

In sede interlocutoria ed istruttoria, infatti, l'amministrazione ha osservato (v. la comunicazione del 2 agosto 2023 relativa all'interlocutoria protocollo n. 41329) che, alla luce della circostanza che **due dipendenti a tempo indeterminato della ricorrente** (ed esattamente il Sig. Sergio Speciale e la Sig.ra Sophia Scimeca)

avrebbero goduto di taluni permessi non retribuiti "*Si è provveduto all'inserimento delle ore non lavorate e non retribuite (in base a quanto risultante nelle buste paga allegate) in detrazione delle ore relative al periodo dichiarato per ciascuno dei due nominativi.*
Conseguentemente, la domanda per l'ottenimento dei contributi per l'anno 2023, inviata in data 27/02/2023, pur soddisfacendo il requisito del numero medio dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, è risultata NON soddisfare il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017".
Sulla base di quanto sopra evidenziato l'amministrazione resistente ha erroneamente ritenuto che la domanda di ammissione al contributo non fosse ammissibile ed ha, quindi, provveduto a stilare la graduatoria non inserendo il nominativo della ricorrente fra i soggetti beneficiari ed aventi titolo a percepire il chiesto contributo, in modo del tutto incurante dei rilievi e delle contestazioni mosse dalla ricorrente la quale aveva anche provveduto a proporre apposito reclamo in data 08.11.2023 (non accolto dal Ministero resistente).
Stante la manifesta illegittimità dei provvedimenti su indicati veniva proposto ricorso (R.G. 896/2024) dinanzi all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale di cui in intestazione chiedendo che i provvedimenti impugnati venissero annullati, previa adozione di apposita misura cautelare.
Con Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024 emessa nel giudizio R.G. 896/2024 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente R. & T. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* ed altresì ordinata l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione della su citata Ordinanza n. 477/2024.
La ricorrente si è puntualmente conformata a quanto prescritto dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma ed ha tempestivamente effettuato l'integrazione del contraddittorio secondo le prescritte modalità (come ben risulta dalla produzione della ricorrente nel fascicolo telematico di giudizio).
L'amministrazione resistente, però, pur dichiarando asseritamente di volere conformarsi a quanto alla stessa ordinato dal TAR con la su citata Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024, ha manifestamente ignorato i precisi ordini impartiti dall'Autorità giudiziaria ed ha confermato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria e dalla fruizione dei chiesti benefici economici.
Anche i provvedimenti successivamente adottati dall'amministrazione resistente sono con certezza illegittimi e devono essere annullati in forza dei seguenti

MOTIVI

I

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23.08.2017 n. 146, artt. 4 e 5; Violazione e falsa applicazione del D.M. 20.10.2017, art. 4; Violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi al codice civile) artt. 12 e 14; violazione e falsa applicazione del principio di legalità; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento ed illogicità manifesta; carenza dei presupposti; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della

Costituzione, art. 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza ed erroneità di istruttoria; invalidità sia in via autonoma che in via derivata.

Dalla descrizione in fatto che precede emerge in modo palmare la certa sussistenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che l'amministrazione resistente non ha inserito la società ricorrente nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a beneficiare del chiesto contributo sulla base di una circostanza non contemplata dall'art. 4 del su citato D.P.R. del 23 agosto 2017 n.146 (e proponendone, pertanto, una illegittima interpretazione *praeter legem* che va ben oltre rispetto a quanto effettivamente prescritto in modo analitico dal legislatore, come peraltro codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha già avuto modo di statuire con precisi pronunciamenti anche in ambito cautelare).
Il detto art 4, che disciplina i *Requisiti di ammissione* prescrive – per quanto qui di interesse – che "per i **dipendenti in cassa integrazione guadagni**, con **contratti di solidarieta'** e per **quelli a tempo parziale** si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate".
Ed allora risulta *ictu oculi* che **la fattispecie erroneamente richiamata dall'amministrazione non rientra fra quelle espressamente richiamate dal legislatore** che consentivano di condurre alla determinazione finale di negare alla ricorrente il chiesto contributo non inserendola nella apposita graduatoria definitiva (ed a cui la stessa ha, invece, pieno diritto).
L'amministrazione ha, infatti, valutato erroneamente la fattispecie ed i relativi documenti afferenti al procedimento *de quo*; in sede di domanda la ricorrente ha dichiarato al relativo punto n. 1 "*di avere, per l'emittente e per la regione per cui viene richiesto il contributo, effettivamente applicati all'attività radiofonica: - Alla data della presentazione della domanda 3 dipendenti (di cui 1 giornalisti) – Nel biennio (2021 – 2022) la media di 3,208 dipendenti (di cui 1 giornalisti)*" ed ha prodotto apposito *Dettaglio elenco dipendenti requisiti* da cui risulta che i Sig.ri Sergio Speciale e Sophia Scimeca rientravano nell'ambito di personale assunto **a tempo indeterminato e pieno**.
Ed allora, stante la circostanza che **non si rientrava in nessuna delle fattispecie analiticamente previste dall'art. 4 del D.P.R. del 23 agosto 2017 n.146** sopra menzionato (dato che non si tratta né di **dipendenti in cassa integrazione guadagni**, né di **contratti di solidarieta'**, né di dipendenti **a tempo parziale**) l'amministrazione **non** avrebbe giammai potuto *provvedere all'inserimento delle ore non lavorate e non retribuite in detrazione delle ore relative al periodo dichiarato per ciascuno dei due nominativi* né – evidentemente - giungere alla illegittima prospettiva, secondo cui la domanda della ricorrente pur soddisfacendo il requisito del numero medio dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, non soddisferebbe – sempre secondo l'amministrazione - il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017.
In tal modo operando, infatti, l'amministrazione è andata ben oltre la lettera della legge (in modo del tutto illegittimo), creando una fattispecie che il legislatore non ha in alcun modo previsto e che non poteva - in nessun caso - condurre all'omesso

inserimento della domanda della ricorrente nella graduatoria definitiva e nell'apposito elenco dei soggetti ammessi a beneficiare del chiesto contributo.
L'operato dell'amministrazione resistente è, pertanto, manifestamente illegittimo in quanto posto in essere in violazione di legge, oltre che essere sintomatico di sviamento e non corretto esercizio del potere amministrativo, quale risvolto di una istruttoria tecnica errata, che riflette anche un palese vizio di motivazione.
Si insiste cioè nel rilevare che l'amministrazione ha adottato i negativi provvedimenti impugnati in danno della ricorrente in totale carenza dei relativi presupposti giustificativi, atteso che la parte ricorrente è regolarmente in possesso di ogni requisito per l'inserimento in graduatoria e, correlativamente, per la percezione del relativo contributo afferente all'anno 2023.
I provvedimenti impugnati sono, pertanto, illegittimi e devono incorrere in apposita statuizione di annullamento.
Le superiori troncanti deduzioni valgono – evidentemente – sia per i provvedimenti impugnati con il ricorso principale, che per i provvedimenti impugnati con ricorso per motivi aggiunti, i quali ultimi sono, con certezza e per l'effetto, illegittimi sia in via autonoma, che in via derivata, avendo la parte ricorrente gravato da impugnazione l'intera catena procedimentale illegittimamente posta in essere dall'amministrazione resistente.
Sotto tale profilo giova, inoltre, ribadire che con la su citata Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024 l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta.
L'adito TAR, nella esplicitazione delle ragioni giuridiche che hanno condotto all'adozione della decisione emessa, ha espressamente statuito "che l'istanza cautelare promossa dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento, non ravvisandosi idonee basi giuridiche per sostenere l'assimilazione delle fattispecie dei permessi/assenze non retribuite a quelle previste dall'art. 4, d.P.R. n. 146/17, da ritenersi, per loro natura, di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica;
Ritenuto, pertanto, di disporre il riesame, da parte dell'amministrazione resistente, della domanda di concessione delle agevolazioni presentata dalla ricorrente, alla stregua del suindicato principio e, dunque, della rilevanza, ai fini dell'ammissibilità, della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate esclusivamente per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale, come espressamente previsto dal suddetto art. 4".
Ed allora risulta a livello documentale che l'Ill.mo TAR Lazio, proprio censurando l'illegittima operazione compiuta dall'amministrazione, aveva statuito che **non sussistevano idonee basi giuridiche per sostenere l'assimilazione delle fattispecie dei permessi/assenze non retribuite a quelle previste dall'art. 4, d.P.R. n. 146/17**, da ritenersi, **per loro natura, di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica**; ed inoltre aveva anche emesso **preciso ordine all'amministrazione di riesaminare la domanda di concessione delle agevolazioni presentata dalla ricorrente, alla stregua del suindicato principio** e, dunque, della **rilevanza, ai fini dell'ammissibilità, della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate esclusivamente per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale, come espressamente previsto dal suddetto art. 4**.

Nonostante il preciso ordine impartito, l'amministrazione resistente ha manifestamente disatteso le prescrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria, non effettuando alcuna rivalutazione della domanda alla luce del principio indicato nell'ordinanza cautelare (dato che, di nuovo, e sulla scorta di un procedimento di tipo analogico in nessun caso autorizzato dalla legislazione di riferimento ha ritenuto di escludere dal calcolo talune ore relative a permessi fruiti dai dipendenti, giungendo in tal modo alla stessa determinazione di non includere la ricorrente nella graduatoria definitiva, reiterando dunque il proprio illegittimo ragionamento, in assenza di norme a supporto ed in manifesto contrasto con la su richiamata ordinanza cautelare).

Ben consapevole che la propria illegittima interpretazione non può giammai trovare alcun riscontro nell'art. 4 del D.P.R. del 23 agosto 2017 n.146 in forza delle censure giudizialmente azionate dalla parte ricorrente, l'amministrazione ha allora ritenuto di evidenziare un dato non rispondente al vero, tendando di richiamare strumentalmente (ed invano) l'art. 4 del D.M. del 20 ottobre 2017.

Nell'impugnato provvedimento di riesame l'amministrazione sostiene che i permessi non retribuiti dovrebbero essere assimilati all'aspettativa non retribuita e ciò alla luce dell'art. 4 del D.M. del 20 ottobre 2017; poiché inoltre – sempre secondo l'erronea ed infondata prospettiva avversaria – la ricorrente avrebbe comunicato anche permessi ed aspettative non retribuite, ne conseguirebbe la necessità di escludere le relative ore dal conteggio giungendo comunque ad escludere dai benefici richiesti la ricorrente medesima.

Tali assunti sono manifestamente infondati, sia in fatto, che in diritto e peraltro poggiano su una asserzione del tutto non rispondente al vero.

La ricorrente contesta cioè nel modo più netto quanto asserito da controparte e pone in evidenza di non avere mai concesso nessuna aspettativa e di non avere mai comunicato alcunchè all'amministrazione in ordine a tale dato (di cui nessun dipendente ha mai usufruito).

Come già esposto in ricorso, la ricorrente ha concesso solo taluni permessi di brevissima durata, che non possono giammai condurre all'esclusione della ricorrente dai benefici per i motivi già sopra esplicitati (e qui reiterati).

Il vizio della prospettiva avversaria risiede allora nella circostanza di tentare di prospettare dati non rispondenti al vero e di basare il proprio ragionamento **su un inammissibile procedimento analogico che è vietato dalla normativa di riferimento** (l'interpretazione *praeter legem* è, come già sopra esposto, del tutto vietata e l'amministrazione è tenuta a rispettare la legge e ad attenersi ad una rigorosa e **stretta interpretazione del dato normativo, che è insuscettibile di applicazione analogica** peraltro in totale carenza di ogni relativo presupposto legittimante).

Si eccepisce, cioè, la totale erroneità della prospettiva avversaria poiché l'art. 4, D.M. 20.10.2017 impropriamente richiamato *ex adverso* si limita a prevedere che, per il personale collocato in aspettativa facoltativa, sono da considerare i soli periodi di servizio effettivamente prestato e retribuito, in termini di ore lavorate e non lavorate.

Tale disposizione riguarda esclusivamente la **aspettativa**, preciso **istituto giuridico di cui la ricorrente (al pari dei suoi dipendenti) non si è mai avvalsa**.

L'amministrazione – in modo illegittimo ed inconferente – pretende di creare una fattispecie di esclusione che, però, non è prevista nemmeno dalla disposizione che

ha essa stessa richiamato (ove, infatti, il permesso non viene minimamente menzionato).
Si insiste, pertanto, nel ribadire al totale erroneità ed illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati, atteso che l'amministrazione pretende di creare nuove fattispecie espulsive non previste dal legislatore ricorrendo a procedimenti interpretativi analogici che sono del tutto non consentiti e vietati dalla normativa di riferimento, alla luce di tutto quanto sopra eccepito e dedotto.
Il negativo riesame operato in danno della ricorrente è, pertanto, con certezza illegittimo poiché adottato in carenza di ogni presupposto legittimante e sulla base di una inammissibile forzatura proveniente dall'amministrazione che pretende di "creare" ipotesi di esclusione in danno della parte privata che, però, non sono mai state prescritte in alcuna disposizione normativa.
S insiste, pertanto, per l'integrale annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, sia con il ricorso principale che con il ricorso per motivi aggiunti.

****

Ciò posto, va poi ulteriormente rilevato che l'art. 41 comma 4 c.p.a. prevede, come è noto, che "*Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita*".
Atteso quanto sopra, in considerazione della circostanza che le ditte inserite nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e di cui al su indicato Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 14.11.2023 – Allegato A sono **154,** la ricorrente ha già richiesto di essere autorizzata ad effettuare l'integrazione del contraddittorio nelle forme semplificate e tramite notificazione del ricorso per pubblici proclami *ex* artt. 27, 41, 49 e 52 c.p.a. (analogamente a quanto già disposto dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito in contenziosi di analogo contenuto (e v., TAR Lazio sez. Quarta, ordinanza n. 04011/2023; TAR Lazio sez. Terza Ter, ordinanza n. 6671/2021)).
In accoglimento dell'istanza formulata l'Autorità adita ha disposto l'integrazione del contraddittorio con l'ordinanza sopra richiamata, cui la ricorrente si è puntualmente conformata.
In particolare si fa presente che tutte le prescrizioni impartite dal TAR, con ordinanza n. 477/2024, sono state scrupolosamente rispettate e che, nell'apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero resistente, vi era anche l'indicazione che lo svolgimento del presente processo poteva essere seguito consultando il sito internet www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
E dunque, alla luce di quanto su esposto non si ritiene che vada disposta ulteriore integrazione del contraddittorio con riferimento ai presenti motivi aggiunti e tuttavia, laddove il Collegio fosse di diverso avviso la ricorrente richiede, seppur in via di mero subordine, di essere autorizzata ad effettuare l'integrazione del contraddittorio in relazione al presente ricorso per motivi aggiunti con modalità analoghe a quanto disposto con riferimento al ricorso principale.

****

Per tutto quanto sopra esposto si chiede infine che

VOGLIA L'.ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

- nel merito, accogliere sia il ricorso principale che il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare tutti i relativi provvedimenti impugnati, stante la illegittimità degli stessi;
- accertare, dichiarare e statuire che la parte ricorrente ha diritto ad essere inserita nella graduatoria definitiva sopra analiticamente richiamata ed a beneficiare del relativo contributo economico, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente alla adozione di ogni atto a tal uopo consequenziale, nonché al pagamento delle relative somme in favore della ricorrente;
- autorizzare, secondo quanto già sopra evidenziato, la parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio nelle forme semplificate e tramite notificazione del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami *ex* artt. 27, 41, 49 e 52 c.p.a. nei confronti delle ditte inserite nella graduatoria definitiva già sopra analiticamente richiamata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio (e refusione dei due contributi unificati pagati).

Palermo, 14.05.2024 Avv. Daniele Buffa

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto Avv. Daniele Buffa, procuratore e difensore come in atti, dichiara, ai sensi della vigente legislazione in materia di spese di giustizia, che il presente giudizio attiene ad un *processo amministrativo ordinario* e che, pertanto, il contributo unificato dovuto ammonta ad € 650,00.

Palermo, 14.05.2024 Avv. Daniele Buffa"

Si allegano:

a. Ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio RG n. 896/2024 dinanzi al TAR Lazio – Roma;
b. Ordinanza del Presidente della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 2976/2024 del 28/05/2024 emessa nel giudizio R.G. 896/2024.
c. graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione IV – emittenza radiotelevisiva, contributi (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.I.0220843.14-11-2023) – Allegato A – elenco nominativo dei controinteressati.

Palermo, 03.06.2024 Avv. Daniele Buffa

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DGSCERP - DIV. IV

DPR 146/2017: Contributi Emittenti Locali

Graduatoria Radio Commerciali - Annualità 2023

Allegato A - Decreto Direttoriale 14 novembre 2023

[1] riferito al criterio dipendenti e giornalisti

[2] riferito ai ricavi dalla vendita di spazi pubblicitari

[3] riferito alle spese in tecnologie innovative

Totale punti Area A	Totale punti Area B
50.641,828	4.290,000

Posizione	Codice Fiscale	Partita IVA	Società	Emittente	Regione	Punteggio Area A [1]	Punteggio Area A Maggiorato	Punteggio Area B [2]	Punteggio Area C [3]	Punteggio Area C Maggiorato	Maggiorazione fino al 10% (Area A)	Valore Maggiorazione fino al 10% (Area A)	Maggiorazione 15% (Area A + Area C)	Punteggio Totale (Area A + B +C)
1	10020780150	10020780150	ERREPI SPA	Radio Popolare	Lombardia	3.033,843	3.033,843	40,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	3.073,843
2	03922811009	03922811009	RETE BLU S.P.A.	INBLU	Lazio	1.857,022	1.894,162	10,000	0,000	0,000	SI	0,020	NO	1.904,162
3	02524630130	02524630130	LIFEGATE S.P.A. "SOCIETA' BENEFIT"	LIFEGATE RADIO 1	Lombardia	1.814,007	1.886,567	0,000	0,000	0,000	SI	0,040	NO	1.886,567
4	00419950548	00419950548	RADIO SUBASIO S.R.L.	RADIO SUBASIO	Umbria	1.148,250	1.148,250	50,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	1.238,250
5	00754450369	00754450369	RADIO BRUNO SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO BRUNO	Emilia Romagna	847,004	847,004	60,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	927,004
6	01098230210	01098230210	ON AIR S. A R.L.	SUDTIROL 1	Trentino Alto Adige	850,780	850,780	60,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	910,780
7	07530750582	01798731004	RADIO GLOBO S.R.L.	RADIO GLOBO	Lazio	818,508	818,508	60,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	878,508
8	03481150633	03481150633	RADIO MARTE S.R.L.	RADIO MARTE STEREO	Campania	789,050	789,050	60,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	849,050
9	01166330595	01166330595	PRIVERNO S.a.S. di Boddi Marzia & C.	RADIO SPORTIVA	Toscana	751,268	751,268	60,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	811,268
10	04339040281	04339040281	C - SPHERA S.R.L.	RADIO COMPANY	Veneto	715,885	715,885	60,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	775,885
11	00468740212	00468740212	RTT RADIO TELEVISION TIROL S.A.R.L.	Radio Tirol	Trentino Alto Adige	701,392	701,392	50,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	751,392
12	01928730926	01928730926	STUDIO 101 DI CAULI VALERIA E C. S.A.S.	RADIO SINTONY INTERNATIONAL	Sardegna	539,268	620,158	40,000	40,000	46,000	NO	0,000	SI	706,158
13	04283110635	02538011210	C.R.C. CENTRO RADIO DIFFUSIONE CAMPANIA - SOCIETA' COOPERATIVA	Radio CRC Targato Italia	Campania	570,468	656,038	20,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	676,038
14	01341210696	01341210696	"RADIO DELTA 1 - S.R.L."	RADIO DELTA 1	Abruzzo	595,955	631,712	40,000	0,000	0,000	SI	0,060	NO	671,712
15	03917431003	03917431003	FINRADIO - S.R.L.	DIMENSIONE SUONO ROMA	Lazio	601,220	601,220	60,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	671,220
16	03739540825	03739540825	RADIO MARGHERITA S.A.S. DI CILLUFFO GIUSEPPA MARIA & C.	Radio Margherita	Sicilia	490,557	564,141	50,000	40,000	46,000	NO	0,000	SI	660,141
17	05325180726	05325180726	VIVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RADIO SELENE	Puglia	480,237	581,087	30,000	20,000	23,000	SI	0,060	SI	634,087
18	12823290155	12823290155	RADIO COMMUNICATION SERVICES SRL IN VIA BREVE R.C.S. SRL.	RADIO LOMBARDIA	Lombardia	540,039	540,039	30,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	590,039
19	00699990164	00699990164	RADIO LAGOUNO S.R.L.	RADIO NUMBERONE	Lombardia	483,768	483,768	60,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	583,768
20	03353190485	03353190485	CONTRORADIO S.R.L.	CONTRORADIO	Toscana	514,160	514,160	30,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	564,160
21	06563680583	01571711009	RITZLAND RECORDS S.R.L	DISCORADIO	Lombardia	473,750	473,750	60,000	30,000	30,000	NO	0,000	NO	563,750
22	00819660101	00819660101	RADIO BABBOLEO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RADIO BABBOLEO	Liguria	442,140	442,140	40,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	522,140
23	01592360984	01592360984	RADIO VIVA S.R.L.	RADIO VIVA	Lombardia	452,004	452,004	60,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	522,004
24	02753720586	01111951008	C.D.F.- CENTRO DIFFUSIONI FONOGRAFICHE S.R.L.	TELE RADIO STEREO	Lazio	474,300	474,300	40,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	514,300
25	01959750926	01959750926	RADIOLINA S.R.L.	Radiolina	Sardegna	379,859	436,838	30,000	40,000	46,000	NO	0,000	SI	512,838
26	00940130503	04472740481	RADIO MONTE SERRA S.R.L.	RADIO TOSCANA	Toscana	487,498	487,498	20,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	507,498
27	01216720894	01216720894	PROMO ITALIA SRL	FM ITALIA	Sicilia	362,500	416,875	30,000	40,000	46,000	NO	0,000	SI	492,875
28	01050330529	01050330529	RADIOSIENATV S.R.L.	RADIO SIENA	Toscana	439,338	439,338	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	469,338
29	01947020747	01947020747	CICCIO RICCIO SRL	CICCIO RICCIO	Puglia	366,364	421,319	30,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	462,819
30	01418590228	01418590228	RADIO DOLOMITI S.R.L.	RADIO DOLOMITI	Trentino Alto Adige	394,010	394,010	30,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	444,010
31	03386030633	01289041210	PUBBLIZERO STUDIO S.R.L.	RADIO PUNTO ZERO NETWORK	Campania	333,632	383,677	30,000	20,000	23,000	NO	0,000	SI	436,677
32	14613831008	14613831008	GLOBO VINTAGE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	GLOBO VINTAGE	Lazio	432,204	432,204	0,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	432,204
33	06563680583	01571711009	RITZLAND RECORDS S.R.L	DIMENSIONE SUONO SOFT	Lazio	350,000	350,000	60,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	420,000
34	00676280324	00676280324	RADIO PUNTO ZERO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RADIO PUNTO ZERO TRE VENEZIE	Friuli Venezia Giulia	337,602	337,602	40,000	30,000	30,000	NO	0,000	NO	407,602
35	05456080638	05456080638	PUBBLIKAPPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SIGLA "PUBBLIKAPPA S.R.L."	RADIO KISS KISS ITALIA	Campania	325,719	325,719	50,000	30,000	30,000	NO	0,000	NO	405,719
36	00851480210	00851480210	N.B.C. RADIO S.A.S. DI NANNARONE ROSANNA & CO. - K.G.	RADIO NBC STEREO	Trentino Alto Adige	365,176	365,176	40,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	405,176
37	90002620400	01298260405	RADIO STUDIO DELTA DI EMILIANI A., VALLETTA A., LUCCHI M. - S.N.C	Radio Studio Delta	Emilia Romagna	363,999	363,999	40,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	403,999
38	02056040500	02056040500	SPORTIVA S.R.L.	RADIO SPORTIVA 1	Toscana	373,428	373,428	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	403,428
39	06157210631	06157210631	POWER RADIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RADIO IBIZA	Campania	313,392	313,392	50,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	403,392
40	02700440015	02700440015	RADIO G.R.P. - GIORNALE RADIO PIEMONTE S.R.L.	G.R.P. RADIO	Piemonte	371,730	371,730	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	401,730
41	01301740872	01301740872	RADIO ETNA ESPRESSO S.R.L.	RADIO ETNA ESPRESSO	Sicilia	321,064	369,224	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	400,724

Posizione	Codice Fiscale	Partita IVA	Società	Emittente	Regione	Punteggio Area A [1]	Punteggio Area A Maggiorato	Punteggio Area B [2]	Punteggio Area C [3]	Punteggio Area C Maggiorato	Maggiorazione fino al 10% (Area A)	Valore Maggiorazione fino al 10% (Area A)	Maggiorazione 15% (Area A + Area C)	Punteggio Totale (Area A + B +C)
42	00662050400	00662050400	"RADIO GAMMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SIGLA "RADIO GAMMA S.R.L."	RADIO GAMMA REGIONE ROMAGNA	Emilia Romagna	357,960	357,960	40,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	397,960
43	05096450480	05096450480	XMEDIA GROUP S.R.L.	Radio Lady	Toscana	352,500	352,500	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	392,500
44	01950050987	01950050987	RADIO STUDIO PIU' S.R.L.	RADIO NUOVA STUDIO PIU'	Lombardia	301,434	301,434	50,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	391,434
45	04158480725	04158480725	RADIO ITALIA PUGLIA S.R.L.	RADIO ITALIA ANNI 60	Puglia	303,174	348,650	30,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	390,150
46	00681890216	00681890216	RADIO C - 104 S.R.L.	Die Antenne	Trentino Alto Adige	346,140	346,140	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	386,140
47	01830960876	01830960876	RADIO STUDIO CENTRALE SOC. COOP.	RADIO STUDIO CENTRALE	Sicilia	282,796	336,527	30,000	10,000	11,500	SI	0,040	SI	378,027
48	01781360266	00333620284	RADIO BIRIKINA S.R.L.	RADIO BIRIKINA	Veneto	291,627	297,460	60,000	20,000	20,000	SI	0,020	NO	377,460
49	00466830445	00466830445	RADIO LINEA SRL	RADIO LINEA NUMERO UNO	Marche	306,156	306,156	30,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	376,156
50	01649670641	01649670641	*"STUDIO ELLE DI LALLO ANTONIO E C. S.A.S."	Studio Elle	Campania	297,262	347,797	20,000	0,000	0,000	SI	0,020	SI	367,797
51	03218680480	03218680480	LADY RADIO S.R.L.	LADY RADIO	Toscana	335,644	335,644	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	365,644
52	02111700841	02111700841	RADIO VELA AGRIGENTO S.R.L.	RADIO VELA AGRIGENTO	Sicilia	300,000	345,000	20,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	365,000
53	01077850442	01077850442	G.R.A. DI BENIGNI PALANCA ANGELA MARIA & C. S.A.S.	RADIO AZZURRA	Marche	333,498	333,498	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	363,498
54	01465590592	01465590592	RADIO LATINA SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO LATINA	Lazio	322,876	322,876	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	362,876
55	01432660593	01432660593	RADIO STUDIO 93 DI MARIO DE VITA S.A.S.	RADIO STUDIO 93	Lazio	309,862	309,862	30,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	359,862
56	01752570224	01752570224	MEDIA S.R.L.	RTT RADIOTELETRENTINO	Trentino Alto Adige	283,868	283,868	30,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	353,868
57	08399651218	08399651218	SAGITTARIUS SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.	RADIO AMORE CAMPANIA	Campania	256,626	295,120	30,000	20,000	23,000	NO	0,000	SI	348,120
58	04116520729	04116520729	ALTRE RETI PUBBLICITA' S.R.L.	RADIO MI PIACI (ex L'Altra Radio)	Puglia	254,998	293,248	30,000	20,000	23,000	NO	0,000	SI	346,248
59	01975220813	01975220813	MEDIA S.R.L.	Radio 102	Sicilia	271,288	311,981	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	343,481
60	11489861002	11489861002	RADIO MASSOLINA S.R.L.	Radio Cusano Campus	Lazio	280,000	280,000	10,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	330,000
61	00577110240	00577110240	RADIO GAMBELLARA - S.R.L.	STELLA FM	Veneto	269,450	269,450	30,000	30,000	30,000	NO	0,000	NO	329,450
62	00170730212	00170730212	SOC.S.GIUSEPPE S.R.L.	RADIO GRUNE WELLE	Trentino Alto Adige	265,000	265,000	20,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	325,000
63	04339050280	04339050280	O - SPHERA S.R.L.	RADIO 80	Veneto	268,797	268,797	50,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	318,797
64	04170160727	04170160727	RADIO PUGLIA S.R.L.	RADIO PUGLIA	Puglia	250,779	288,396	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	318,396
65	02248240646	02248240646	A.R.C. RETE 101 SRL	A.R.C. RETE 101	Campania	220,311	253,358	10,000	40,000	46,000	NO	0,000	SI	309,358
66	03277160788	03277160788	RLB S.R.L.	RADIO LIBERA BISIGNANO	Calabria	227,172	261,248	30,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	302,748
67	00515360642	00515360642	STUDIO 95 - SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO AZZURRA	Campania	258,252	296,990	0,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	296,990
68	04339060289	04339060289	P - SPHERA S.R.L.	RADIO PADOVA	Veneto	246,738	246,738	50,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	296,738
69	05450340822	05450340822	CENTRO MEDIA S.R.L.	PRIMA RADIO	Sicilia	220,592	253,681	20,000	20,000	23,000	NO	0,000	SI	296,681
70	02064050590	02064050590	RADIO IMMAGINE UNO S.R.L.	RADIO IMMAGINE	Lazio	226,002	226,002	30,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	296,002
71	03697300154	03697300154	NOVARADIO A SRL	RADIO MARCONI	Lombardia	274,000	274,000	20,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	294,000
72	01163610213	01163610213	RADIO HOLIDAY SRL	RADIO HOLIDAY	Trentino Alto Adige	261,689	261,689	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	291,689
73	02096050063	02096050063	S.E.R. - SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L.	Radio Gold	Piemonte	214,924	219,222	30,000	40,000	40,000	SI	0,020	NO	289,222
74	01062370307	01062370307	RADIO SPAZIO 103 S.R.L.	RADIO SPAZIO 103	Friuli Venezia Giulia	275,593	275,593	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	285,593
75	01381870219	01381870219	RADIO 2000 SRL	Radio 2000	Trentino Alto Adige	243,720	243,720	40,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	283,720
76	02198330280	02198330280	RADIO ITALIA UNO S.R.L.	RADIO GEMINI - GEMINI ONE	Veneto	222,000	222,000	30,000	30,000	30,000	NO	0,000	NO	282,000
77	00612280263	00612280263	RADIO BELLA E MONELLA S.R.L.	RADIO BELLLA & MONELLA	Veneto	238,008	238,008	40,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	278,008
78	00562680041	00562680041	RADIO VALLEBELBO S.R.L.	RADIO VALLEBELBO	Piemonte	245,670	245,670	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	275,670
79	01169770805	01169770805	RADIO GAMMA NO STOP DI AGOSTINO ANTONIO E GIOVANNI S.N.C.	RADIO GAMMA NO STOP	Calabria	220,000	253,000	10,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	274,500
80	01959760925	01959760925	RADIO X - S.R.L.	RADIO X	Sardegna	220,000	253,000	10,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	274,500
81	00546990268	00546990268	EDITRICE RADIO TV ALFA - S.R.L.	RADIO PITERPAN	Veneto	221,589	221,589	50,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	271,589
82	00876310426	00876310426	RADIOBLU S.R.L.	RADIOBLU	Marche	240,340	240,340	20,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	270,340
83	01724050602	01724050602	RADIOCASSINOSTEREO S.R.L.	RADIOCASSINOSTEREO	Lazio	229,038	229,038	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	269,038
84	03633761006	03633761006	Q. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	RADIO ROCK	Lazio	184,504	184,504	40,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	264,504
85	01046500227	01046500227	RADIO ITALIA - TRENTINO ALTO ADIGE S.R.L. IN SIGLA RADIO ITALIA - T.A.A. S.R.L.	RADIO ITALIA ANNI 60	Trentino Alto Adige	220,000	220,000	40,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	260,000
86	00300430816	00300430816	RADIO MARSALA CENTRALE - S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA RMC101 S.R.L.	RMC 101	Sicilia	176,724	203,233	20,000	20,000	23,000	NO	0,000	SI	246,233
87	01309140729	01309140729	CANOSA CENTRO S.N.C. DI D'ELIA GERARDO E C.	LOVE FM	Puglia	167,502	192,627	30,000	20,000	23,000	NO	0,000	SI	245,627
88	04031101217	04031101217	ANTENNA UNO PROMOTION S.R.L.	1 STATION RADIO	Campania	184,723	212,431	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	243,931
89	04792840870	04792840870	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	RADIO CICLOPE BRONTE	Sicilia	184,212	211,844	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	243,344
90	01391750062	01391750062	CITY RADIO-TV S.R.L.	RADIOCITY	Piemonte	200,376	200,376	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	240,376
91	00619690951	00619690951	RADIO CUORE DI DESSI' MARIA LETIZIA & C. S.A.S.	RADIO CUORE	Sardegna	179,467	206,387	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	237,887
92	03657070987	03657070987	51 MEDIA ADV SRL	RADIO 51	Lombardia	180,834	180,834	30,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	230,834
93	00323930446	00323930446	A & P Media Srl - Radio Ascoli	RADIO ASCOLI IN BLU	Marche	219,750	219,750	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	229,750
94	00995430725	00995430725	RADIO BOMBO DI BUCCI MADDALENA & C. S.A.S	RADIO BOMBO	Puglia	166,212	194,468	20,000	10,000	11,500	SI	0,020	SI	225,968
95	03109910715	03109910715	TELECOM SERVICE S.R.L.	RADIO MASTER L' ITALIANA	Puglia	146,748	168,760	10,000	40,000	46,000	NO	0,000	SI	224,760
96	06748021000	06748021000	ROMA CITTA' FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT ATA	RADIO CITTA' FUTURA	Lazio	202,843	202,843	10,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	222,843
97	02232370425	02232370425	ARANCIA S.R.L.	RADIO ARANCIA	Marche	178,120	178,120	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	218,120
98	02416700751	02416700751	SUONI SALENTO SRL	RADIO VENERE	Puglia	180,942	208,083	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	218,083
99	02203510108	00179720990	RADIO ALDEBARAN - SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO ALDEBARAN	Liguria	187,728	187,728	20,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	217,728
100	00799580337	00799580337	RADIO SOUND S.R.L.	RADIO SOUND	Emilia Romagna	187,014	187,014	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	217,014

Posizione	Codice Fiscale	Partita IVA	Società	Emittente	Regione	Punteggio Area A [1]	Punteggio Area A Maggiorato	Punteggio Area B [2]	Punteggio Area C [3]	Punteggio Area C Maggiorato	Maggiorazione fino al 10% (Area A)	Valore Maggiorazione fino al 10% (Area A)	Maggiorazione 15% (Area A + Area C)	Punteggio Totale (Area A + B +C)
101	03872550870	03872550870	STUDIO ITALIA S.R.L.	RADIO STUDIO ITALIA	Sicilia	160,914	185,051	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	216,551
102	00747090389	00747090389	RADIO SOUND - S.N.C. DI ALBERGHINI SANDRO & C.	RADIO SOUND	Emilia Romagna	173,400	173,400	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	213,400
103	01979590658	01979590658	M.P.A. PALOMONTE DI CAPUTO GERARDO E MARINO MARGHERITA & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (ABBREVIATA M.P.A. PALOMONTE DI CAPUTO GERARDO E MARINO MARGHERITA & C. S.A.S.)	MPA PALOMONTE SAS	Campania	156,246	179,683	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	211,183
104	01683440547	01683440547	RADIO ONDA LIBERA S.R.L.	RADIO ONDA LIBERA S.R.L.	Umbria	160,500	160,500	30,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	210,500
105	01311550139	01311550139	RADIO STUDIO VIVO - S.R.L.	CIAOCOMO RADIO	Lombardia	180,436	180,436	20,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	210,436
106	03626990042	03626990042	LA NUOVA RADIO ALBA S.R.L. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, COME "NRA S.R.L."	RADIO ALBA VIVA	Piemonte	180,000	180,000	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	210,000
107	01752860716	01752860716	TELECOM SUD - S.N.C. DI PAPEO GIANPIERO & C	RADIO MASTER	Puglia	153,756	176,819	10,000	20,000	23,000	NO	0,000	SI	209,819
108	01912960042	01912960042	RADIO SALUZZO CN DI MELLINO LUISELLA & C. S.A.S.	AMICA RADIO	Piemonte	138,471	138,471	30,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	208,471
109	01764840169	01764840169	ANTENNA 2 S.R.L.	RADIO LIKE	Lombardia	176,866	176,866	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	206,866
110	02205070309	02205070309	DALLIN PRODUCTION S.R.L.	Radio Azzurra	Friuli Venezia Giulia	165,000	165,000	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	205,000
111	03073130753	03073130753	MONDORADIO TUTTIFRUTTI S.R.L.	MONDORADIO	Puglia	138,750	159,563	10,000	30,000	34,500	NO	0,000	SI	204,063
112	01063880627	01063880627	LUNA COMMUNICATION ITALIA S.R.L.	company party radio	Campania	139,503	160,428	30,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	201,928
113	01461100743	01461100743	QUARTO CANALE RADIO S.R.L.	RADIO ANTENNA SUD	Puglia	156,642	180,138	10,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	201,638
114	02097370668	02097370668	LABORADIO SRL	HOT BLOCK RADIO	Toscana	160,204	160,204	20,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	200,204
115	00554500231	00554500231	RADIO VERONA S.R.L.	RADIO VERONA	Veneto	160,000	160,000	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	200,000
116	01802420693	01802420693	NOVENOVE SRL	RADIO CIAO	Abruzzo	159,003	159,003	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	199,003
117	02488520871	02488520871	A.G. STUDIO 99 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RADIO AMORE	Sicilia	154,620	177,813	20,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	197,813
118	00501630644	00501630644	CINE RADIO SUD S.N.C. DI URCIUOLI ANNIBALE E C.	DIGIESSE	Campania	166,251	194,514	0,000	0,000	0,000	SI	0,020	SI	194,514
119	01792720698	01792720698	STUDIO 5 S.R.L.	RADIO STUDIO 5	Abruzzo	172,503	172,503	10,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	192,503
120	01970920904	01970920904	NOVANTAPUNTOSETTE S.R.L.	LOVE FM	Sardegna	158,604	182,395	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	192,395
121	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	RADIO FANTASTICA	Sicilia	139,322	160,220	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	191,720
122	00626270169	00626270169	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.	RADIO ALTA	Lombardia	160,000	160,000	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	190,000
123	05745520725	05745520725	MEDIA COMMUNICATION S.R.L.	RADIO ELLE	Puglia	136,878	157,410	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	188,910
124	05095100870	05095100870	MEDIACOM S.R.L.	RADIO ITALIA ANNI 60	Sicilia	142,500	163,875	20,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	183,875
125	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	RADIO SPORTIVA STUDIO CINQUE	Sicilia	123,365	141,870	30,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	183,370
126	02242580237	02242580237	RADIO CEREA DI CAGALLI MARTINA & C. S.A.S.	Radio RCS L'onda Veronese	Veneto	143,157	143,157	20,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	183,157
127	01217470481	01217470481	R.D.F. RADIO DIFFUSIONE FIRENZE S.R.L.	RDF102e7	Toscana	152,970	152,970	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	182,970
128	01416330213	01416330213	RADIO GHERDEINA S.A.S. DI RABANSER THOMAS & CO.	Radio Gherdeina	Trentino Alto Adige	172,497	172,497	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	182,497
129	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	RADIO CUORE CATANIA	Sicilia	131,225	150,909	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	182,409
130	03492100379	03492100379	INTERMIRIFICA S.R.L.	RADIO NETTUNO	Emilia Romagna	151,667	151,667	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	181,667
131	01174600443	01174600443	LM RADIOFONICA IN SRL	LATTEMIELE RADIOFONICA IN	Marche	150,000	150,000	20,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	180,000
132	00273940254	00273940254	RADIO CORTINA S.R.L.	RADIO CORTINA	Veneto	137,799	137,799	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	177,799
133	01323330405	01323330405	RADIO CENTRALE - RADIO DIFFUSIONE PRIVATA S.R.L. CESENA	RADIO CENTRALE	Emilia Romagna	126,342	126,342	30,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	176,342
134	00253930507	00253930507	M.B.M. RADIOQUATTRO-TELEQUATTRO S.R.L.	RADIO QUATTRO	Toscana	135,000	135,000	40,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	175,000
135	01923270365	01923270365	RADIO STELLA NEWS S.R.L.	RADIO STELLA	Emilia Romagna	144,000	144,000	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	174,000
136	01496650282	01496650282	TRD ITALIA S.R.L.	LATTEMIELE - DELTA RADIO	Veneto	132,018	132,018	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	172,018
137	00876450917	00876450917	rama sound di Cozzi Ester & C. s.a.s.	RAMA SOUND	Sardegna	139,755	160,718	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	170,718
138	00905850517	00905850517	RADIO EMME S.R.L.	RADIO EMME	Toscana	140,466	140,466	20,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	170,466
139	91001640605	01458050604	VOCE DEL LAZIO - RADIOTELEVISIONE - S.R.L.	RADIO DOLCEMUSICA LAZIO	Lazio	160,000	160,000	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	170,000
140	02043620653	02043620653	RADIO BUSSOLA s.r.l.	RADIO BUSSOLA 24	Campania	120,000	138,000	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	168,000
141	02205200732	02205200732	MULTI. RADIO S.R.L.	MULTI RADIO S.R.L.	Puglia	136,872	157,403	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	167,403
142	01684850835	01684850835	ONDA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO AMORE	Sicilia	136,419	156,882	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	166,882
143	01830400030	01830400030	BLURADIO SRL	BLURADIO	Piemonte	125,502	125,502	20,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	165,502
144	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	ETNA GAMMA RADIO SUD	Sicilia	123,914	142,501	10,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	164,001
145	04030231213	04030231213	DUEDI PROMOTION S.R.L.	RADIO ANTENNA DUE	Campania	123,750	142,313	10,000	10,000	11,500	NO	0,000	SI	163,813
146	00285970257	00285970257	RADIO PIU' 97800 MHZ DI MEZZACASA MIRCO & C. S.N.C.	RADIO PIU	Veneto	125,622	125,622	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	155,622
147	02097370668	02097370668	LABORADIO SRL	RADIO ZAINET	Liguria	134,574	134,574	10,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	154,574
148	01438810432	01438810432	ORAC SRL	RADIO C1 INBLU	Marche	143,771	143,771	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	153,771
149	00351480199	00351480199	ANTENNA 5 S.R.L.	RADIO ANTENNA 5 IN BLU	Lombardia	141,054	141,054	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	151,054
150	01159720372	00535891204	R.D.M. RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	RDM RADIO DIMENSIONE MUSICA SRL	Emilia Romagna	130,000	130,000	20,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	150,000
151	04988190726	04988190726	RADIO ALTAMURA UNO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN SIG LA: " R A 1 - S.R.L."	Radio Altamura Uno	Puglia	120,000	138,000	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	148,000
152	02488520871	02488520871	A.G. STUDIO 99 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RADIO AMORE NOSTALGIA	Sicilia	119,997	137,997	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	SI	147,997
153	00298200437	00298200437	SOCIETA COOPERATIVA NUOVA MACERATA	RADIO NUOVA MACERATA	Marche	120,000	120,000	10,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	140,000
154	05270430019	05270430019	AUDIOPRESS S.R.L.	RADIO STUDIO APERTO	Piemonte	120,000	120,000	0,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	120,000